

Trib. Piacenza, decreto 2 dicembre 2011, Pres. Est Schiaffino.

IL TRIBUNALE DI PIACENZA

riunito in camera di consiglio nella persona dei sigg. Magistrati:

dott.ssa Gabriella Schiaffino Presidente rel.est.

dott.ssa Marisella Gatti Giudice

dott. Mario Coderoni Giudice

decidendo sulla richiesta di ordine di iscrizione nel Registro Imprese della delibera assembleare della società P.U. s.r.l. società unipersonale con sede in R. (PC) ,via (omissis) verbalizzata con atto a firma del Notaio Massimo Toscani in data 14 settembre 2011 repertorio 153.822/44.081,

letto il parere del P.M.:

OSSERVA

Con il ricorso indicato,proposto dal legale rappresentante della s.r.l. P.U. G. V. ,società unipersonale, questi ha chiesto,ai sensi della previsione di cui all'art 2436 c.c. ultimo comma, l'iscrizione del verbale assembleare della stessa società che ha deliberato la trasformazione della società dalla forma attuale in quella della ditta individuale da iscriversi presso il Registro delle imprese sotto la denominazione P.U. di G. V. , atteso il rifiuto espresso a riguardo dal Notaio dott. Massimo Toscani.

Il professionista ha motivato tale sua determinazione in considerazione della circostanza secondo la quale " si è proceduto a trasformazione eterogenea ,ma nulla muta se si rientrasse in caso di trasformazione omogenea,e tale operazione giuridica del tutto atipica non risulta consentita nel nostro ordinamento e,quindi,non ritiene adempiute le condizioni stabilite dalla legge".

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la richiesta articolata dal legale rappresentante della società con argomentazioni ampie di significativo interesse non possa peraltro, trovare accoglimento per una serie di ragioni.

La riforma del diritto delle società ha introdotto in maniera del tutto innovativa diverse disposizioni in tema di trasformazione delle società, che la dottrina formatasi in tema ha distinto in categorie specifiche, nelle cosiddette trasformazioni omogenee (nell'ambito di uno stesso tipo: trasformazione da società di persone ad altra società di persone) e in quelle eterogenee: regressive (art 2500 septies c.c.), qualora la trasformazione avvenga da società di capitali ad altra forma, ovvero in trasformazioni eterogenee progressive (art 2500 octies c.c.), qualora la trasformazione avvenga da altra forma in società di capitali.

Il disposto di cui all'art 2498 c.c., primo del capo X della sezione I del Libro V sancisce, quale principio cardine di tutta la normativa in tema, quello della continuità dei rapporti giuridici in virtù del quale "con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione".

Tale statuizione può essere considerata il perno e il criterio di interpretazione della normativa che segue e costituisce a tutti gli effetti, una eccezione al principio secondo il quale le operazioni di trasformazione anziché configurarsi come vicende di carattere novativo – successorio, alle quali si connette l'estinzione dell'ente di partenza e la creazione di un nuovo ente, diventano vicende evolutive e modificative connotate dalla continuità soggettiva ed oggettiva dell'ente che si trasforma e che, a seguito della trasformazione, così acquista nuova veste giuridica senza previamente estinguersi e, soprattutto, senza passare attraverso una fase intermedia di liquidazione.

La disposizione indicata, così come correttamente evidenziato dalla dottrina formatasi sul punto, attesta il definitivo abbandono della teoria della cosiddetta omogeneità causale in virtù della quale in passato dovevano considerarsi vietate tutte quelle trasformazioni che portavano all'adozione di schemi organizzativi funzionali al perseguimento di scopi incompatibili con quelli originari, comportando, ad esempio, il passaggio da uno scopo di lucro ad uno non lucrativo, mirando detto principio a

tutelare sia la volontà dei soci espresso nell'atto costitutivo e nella scelta dello scopo sociale, sia il ceto creditorio.

Sul punto la novità appare evidente non appena si consideri, all'esito di una semplice lettura delle norme, come le disposizioni introdotte in tema di trasformazione eterogenea prescindano dal criterio della omogeneità causale, ammettendo il passaggio da società a fini di lucro ad associazioni o a fondazioni o a società senza fini di lucro e viceversa sia pure con le cautele e le maggioranze particolarmente elevate previste dal Legislatore.

A fronte di tale dato innovativo occorre, quindi, verificare, ai presenti fini, se le ipotesi disciplinate negli articoli in esame siano tipicizzate ovvero se ci si trovi di fronte ad una previsione aperta, e se siano, soprattutto espressione di una ratio comune in presenza della quale potrebbero essere ulteriormente ampliate le ipotesi non richiamate espressamente dal Legislatore.

Con riguardo ad un tema così delicato non si può in primo luogo prescindere dal dato letterale. Il Legislatore, pur in presenza di un ampio dibattito sul punto già esistente prima della riforma del diritto societario, ha previsto che sia l'art 2500 septies c.c. che l'art 2500 octies c.c. si articolino in una elencazione di casi ben definiti e tra di loro non esattamente speculari, non appena si consideri come la trasformazione eterogenea progressiva sia possibile solo da associazioni riconosciute ma non da associazioni non riconosciute che invece possono procedere a trasformazione eterogenea regressiva, (la trasformazione da società cooperative trova, invece la sua disciplina speculare in altra distinta norma 2545 decies c.c.).

Già tale scelta normativa, nell'ambito di un capo relativo alla trasformazione cioè ad un istituto di per sé eccezionale, induce a ritenere che il Legislatore abbia voluto escludere, al di fuori dai casi espressamente regolamentati, che si possa procedere ad ulteriori trasformazioni, fermo restando la necessità di verificare quale possa essere l'elemento comune a tutti i casi ricompresi nelle ipotesi indicate.

Sul punto ritiene il Collegio che sia condivisibile l'interpretazione offerta da parte della dottrina che ha individuato quale denominatore comune a tutte le ipotesi di trasformazione disciplinate dal codice civile quello di concernere enti che sia in partenza che in arrivo si presentino di regola come plurisoggettivi nella loro

composizione , cioè fondati su un rapporto plurilaterale e di regola connotati da un patrimonio separato rispetto a quello dei singoli partecipanti non rilevando, invece, per quanto in precedenza osservato, il mutamento della causa contrattuale verificatosi a seguito della trasformazione.

Sul punto si rileva che, per una differente valutazione non pare condivisibile l'osservazione della ricorrente nella parte in cui essa ha evidenziato come, al contrario, spunto per affermare la portata aperta della disciplina in tema di trasformazione sia desumibile dalla previsione contenuta nelle due norme in esame nella parte in cui esse prevedono anche la trasformazione da e verso la comunione d'azienda nella quale, pacificamente, non esiste né un patrimonio separato né alcuna soggettività dell'ente distinta dai componenti della comunione medesima , potendosi, a suo avviso, così desumere da tale ipotesi l'analoga possibilità di una trasformazione da società di capitali ad impresa individuale , anch'essa priva di patrimonio separato e di autonomo centro di imputazione.

La previsione invocata , al contrario, ad avviso del Collegio, induce a ritenere che proprio per la sua peculiarità , al di fuori della stessa, non sia possibile procedere ad alcuna interpretazione estensiva, integrando il riferimento alla comunione d'azienda una fattispecie del tutto eccezionale, giustificabile solo in considerazione della peculiarità della comunione d'azienda che può sussistere solo a condizione che l'azienda venga goduta dai comunisti senza alcuna finalità imprenditoriale giustificandosi la mancanza di qualsivoglia patrimonio separato proprio in considerazione della finalità di mero godimento della comunione medesima .

Consegue a ciò che, ad avviso del Tribunale , dal riferimento inserito negli artt 2500 septies e octies c.c., alla comunione di azienda non si può desumere alcun utile elemento di riflessione per affermare che, come è possibile la trasformazione eterogenea da o verso la comunione d'azienda ad una società di capitali, così potrebbe ammettersi la stessa trasformazione da o verso una impresa individuale da una società di capitali.

Le due fattispecie non appaiono in alcun modo equiparabili non appena si consideri come la comunione d'azienda presupponga sempre e necessariamente una pluralità di soggetti, elemento comune alle altre ipotesi previste dalle norme in tema

di trasformazione a differenza dall'impresa che necessariamente è sempre e solo individuale, e non appena si tenga conto come la comunione d'azienda non possa che essere di mero godimento a differenza dell'impresa che deve sempre avere finalità produttive.

Per completezza si rileva, ancora, diversamente da quanto suggestivamente prospettato dalla ricorrente, che non appare neppure condivisibile l'assunto secondo il quale nella impresa individuale, nonostante l'unicità del patrimonio dell'imprenditore i creditori sarebbero addirittura più tutelati rispetto ai creditori di una comunione d'azienda che è espressione di un istituto statico, non potendo detti creditori avere particolari prospettive di incremento del patrimonio del loro debitore, trattandosi, appunto di azienda di mero godimento, non appena si consideri che proprio per tale motivo, di regola sono molto più rari i creditori di una comunione d'azienda rispetto ai creditori di una impresa che necessariamente presuppone continui rapporti commerciali.

Se, dunque, la valorizzazione dell'istituto della comunione d'azienda non pare ai presenti fini utilmente invocabile a sostegno della ammissibilità di una trasformazione eterogenea verso una impresa individuale, cosiddetta trasformazione eterogenea atipica, ulteriori elementi inducono ad identica conclusione.

Ci si intende riferire alla giurisprudenza della Corte di Legittimità formatasi sia in epoca precedente che successiva alla riforma del diritto societario la quale ha evidenziato come nell'ipotesi di passaggio da società ad impresa individuale non si possa mai parlare in senso tecnico giuridico di trasformazione in senso proprio dal momento che si è ribadito che "la cosiddetta trasformazione di una ditta individuale in una società o di una società in impresa individuale determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti perché persona fisica e persona giuridica si distinguono appunto per natura non solo per forma (Cass.sez. I, 6 febbraio 2002, 1593; Cass.sez. V, 16 febbraio 2007, 3670; e in precedenza Cass.sez. I, 27 settembre 1996, 965;).

Ritiene il Collegio che tale considerazione assieme ai rilievi esposti appaia determinante. Non sussiste, invero, alcuna omogeneità tra le fattispecie disciplinate dalle norme di cui agli artt 2500 septies e octies c.c. ed il caso in contestazione con

riguardo al quale ci si trova non già in una ipotesi di trasformazione da un ente plurisoggettivo ad un altro ente sempre plurisoggettivo anche se organizzato in modo differente, ma in una vera e propria ipotesi di successione da un ente che “muore” ad un soggetto del tutto distinto per *genus*, trattandosi di persona fisica, priva di patrimonio separato

Sul punto si osserva da ultimo come appaia allo stato univoca la giurisprudenza di merito che in modo del tutto occasionale si è occupata della problematica in esame. Le pronunce emesse in varie sedi hanno, infatti, espresso il medesimo orientamento nel senso dell'inammissibilità di un passaggio da o per una impresa individuale da una società di capitali senza, conseguentemente, nessuna procedura di liquidazione (Giudice del Registro Tribunale di Mantova, 28 marzo 2006 in www.ilcaso.it; Corte Appello Torino, 14 luglio 2010 *ivi*).

All'esito delle valutazioni espone ritiene, pertanto, conclusivamente il Tribunale di dover escludere una interpretazione estensiva delle norme in tema di trasformazione le quali tutte presuppongono pur sempre, come elemento comune, perché si possa parlare in senso proprio di trasformazione, il passaggio da enti plurisoggettivi ad enti plurisoggettivi (del tutto occasionale e ai presenti fini irrilevante si presenta il fatto che una società sia unipersonale) connotati da patrimonio separato, integrando la comunione di azienda una ulteriore eccezione che non ammette interpretazione né analogica né estensiva attese le peculiarità strutturali sue proprie nelle quali, tra l'altro, il passaggio alla forma societaria può avvenire con grande facilità e in qualunque momento, in presenza di una minima attività di profitto, del tutto distinte da quelle dell'impresa individuale.

Da ultimo si rileva come la difficoltà di una elaborazione quale è quella proposta dalla ricorrente ben emerge non appena si consideri la necessità di predisporre un idoneo meccanismo di tutela dei terzi ignari della trasformazione eterogenea atipica in esame i quali ben potrebbero ignorare l'adozione di tale “passaggio” non previsto normativamente con conseguente loro pregiudizio

Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso nei termini articolati.

P . Q . M .

IL TRIBUNALE DI PIACENZA,

visti gli artt 2456,2498,2500 septies ss c.c.

RIGETTA

il ricorso proposto da G. V.

Si comunichi,

Piacenza, 22 dicembre 2011

II CASO.it